

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE

REGOLAMENTO
DELLA FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
ONLUS

TESTO
APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 23/04/2012

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE – O.N.L.U.S.

Art.1

Fonti normative

1. La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – O.N.L.U.S. è disciplinata dagli articoli 12 e segg. del Codice Civile, dalla normativa in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dal proprio statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare ulteriori disposizioni per disciplinare quanto non previsto dalle fonti di cui al primo comma, nel rispetto delle medesime.

Art.2

Funzioni del presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 10 dello statuto e più specificamente: è il rappresentante legale della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva stabilendone l'ordine del giorno, firma con il segretario i verbali delle stesse riunioni, firma gli atti, salvo quelli relativi al funzionamento amministrativo, economico e finanziario, l'assunzione e la competenza dei quali è delegata al sovrintendente.

Art.2bis

Funzioni del vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le funzioni di cui all'articolo 11 dello statuto e più specificamente: partecipa con diritto di voto alle riunioni di Giunta di cui è parte integrante, ha la rappresentanza esterna della Fondazione secondo quanto gli viene delegato dal Consiglio di Amministrazione, firma gli atti nell'ambito delle competenze delegate dal Consiglio di Amministrazione e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta in caso di assenza del Presidente.

Art.3

Funzioni del consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 8 dello statuto e più specificamente: :
 - a) approva su proposta del presidente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dal sovrintendente;
 - b) delibera gli indirizzi generali e le direttive per la predisposizione dei programmi di attività e per la gestione della Fondazione;
 - c) può delegare l'amministrazione ordinaria della Fondazione al Sovrintendente e vigila sull'operato di quest'ultimo;
 - d) può delegare alla Giunta Esecutiva l'amministrazione anche straordinaria della Fondazione, salvo quanto eventualmente delegato al Sovrintendente;
 - e) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non delegati alla Giunta Esecutiva;

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE

- f) approva le proposte di modifica allo statuto con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, ai sensi dell'art.18 dello statuto stesso;
 - g) approva il regolamento e le sue modifiche con la maggioranza dei suoi componenti;
 - h) approva eventuali ulteriori disposizioni, per quanto non previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma del presente articolo non possono comunque essere delegate; il Consiglio di Amministrazione può comunque delegare la Giunta Esecutiva alla formulazione e approvazione dei rendiconti di settore ai fini delle rendicontazioni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo sulla base del bilancio già approvato dal medesimo Consiglio.

Art.4

Funzionamento del consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente, comunicata a mezzo telegramma, o via e-mail certificata, almeno quindici giorni prima della data della riunione; a questo deve seguire almeno dieci giorni prima della riunione l'invio dell'ordine del giorno a mezzo posta celere ovvero posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto od il presente regolamento richiedano maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.5

Funzioni della giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di cui all'articolo 9 dello statuto e più specificamente:
- a) attua gli indirizzi ed applica le direttive del Consiglio di Amministrazione, definendo i programmi di attività, curandone l'attuazione e provvedendo all'ordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quanto di competenza del Sovrintendente;
 - b) rende conto del proprio operato complessivo al Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura il raccordo tra programmi artistici e mezzi finanziari, secondo un criterio di economicità di gestione;
 - d) istituisce le commissioni consultive di cui all'art.6, delle quali si avvale nel proprio operato;
 - e) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati non immobiliari, fino al valore di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ciascuno;
 - f) In casi di particolare urgenza può compiere quegli atti di amministrazione straordinaria che risultino indifferibili ovvero il cui differimento possa arrecare un qualsiasi danno ovvero anche solo un aggravio delle posizioni e degli interessi della Fondazione; in tali casi la Giunta deve riferire al Consiglio di Amministrazione e sottoporre alla sua ratifica le decisioni assunte.
2. La giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impossibilità del presidente, la giunta è convocata e presieduta dal Vicepresidente.

Art.6

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE

Commissioni consultive

1. Per assicurare una più efficace trattazione di determinati settori omogenei di attività, avvalendosi anche dell'apporto continuativo di qualificate collaborazioni esterne, la Giunta Esecutiva istituisce le seguenti commissioni consultive, con compiti di istruttoria e di proposta nei rispettivi campi di attività:

- a) la commissione artistica;
- b) la commissione finanziamenti;
- c) la commissione affari generali.

2. La commissione artistica è composta dal direttore artistico, che la presiede, nonché da alte personalità individuate dal direttore stesso nel mondo culturale e/o musicale.

3. Le altre commissioni sono composte da uno o più membri della giunta esecutiva e da rappresentanti di enti ed istituzioni, di carattere pubblico o privato, o da singole persone, in grado di assicurare un effettivo apporto collaborativo.

4. Le commissioni sotto a,b, c, sono costituite entro quattro mesi dall'approvazione del presente regolamento ed i membri saranno confermati e rinnovati ogni quattro anni. Le commissioni possono essere integrate anche durante il periodo anzidetto con ulteriori componenti la cui presenza risultasse utile a giudizio della giunta esecutiva.

Art.7

Funzioni del direttore artistico

1. Il direttore artistico svolge le funzioni di cui all'articolo 12 dello statuto avvalendosi dell'apporto del collegio dei docenti e più specificamente:
 - a) armonizza gli indirizzi dell'attività dei docenti secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici;
 - b) presenta il programma di attività, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la sua attuazione;
 - c) può delegare singoli progetti a musicisti facenti parte del corpo docente della Scuola in considerazione della loro specifica competenza professionale.

Art.8

Funzioni del sovrintendente

1. Il Sovrintendente svolge le funzioni di cui all'articolo 14 dello statuto e più specificamente: svolge tutte le funzioni amministrative, economiche e finanziarie della Fondazione nei limiti della amministrazione ordinaria, per le quali ha autonomia di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che esercita avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.
2. In particolare, e salvi sempre i più ampi poteri a questi delegati dal Consiglio, il Sovrintendente organizza, coordina e cura l'attività della Fondazione, è il responsabile ed il coordinatore di tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa presso la medesima Fondazione in qualunque forma ed a qualunque titolo, è il responsabile dei rapporti con la stampa e con tutti i soggetti esterni e si avvale a tal fine, rispettivamente, dell'addetto stampa e dell'addetto alle relazioni esterne, entrambi nominati dalla Giunta Esecutiva.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE

Art.9

Responsabile amministrativo

1. Il responsabile amministrativo sotto la direzione del sovrintendente è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Fondazione e del personale amministrativo e dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Art.10

Segretario generale

1. Il Segretario Generale coadiuva gli organi della Fondazione nell'esercizio delle sue funzioni, verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, segnalando tempestivamente agli stessi ogni questione ritenuta utile. Collabora con il sovrintendente per la direzione del personale. Svolge le funzioni di segretario di collegio nelle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, curando la tenuta e relativi verbali, che firma con il presidente.
2. Al Segretario Generale possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Sovrintendente specifiche mansioni e poteri, comunque attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Art.11

Articolazione dei corsi

1. L'attività della fondazione è articolata in corsi di base, corsi di concertismo e corsi di avviamento professionale, oltre a attività concertistica e connesse.
2. I corsi di base si raggruppano in dipartimenti, individuati dal Direttore Artistico d'intesa con i docenti, secondo le finalità principali di ogni settore.
3. I docenti dei corsi di base dovranno individuare i coordinatori dei rispettivi dipartimenti, la cui carica dura due anni.

Art. 12

Elezione del rappresentante dei docenti nel consiglio d'amministrazione

1. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei docenti nel consiglio di amministrazione, il presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del consiglio d'amministrazione invita i docenti in carica a presentare eventuali candidature.
2. Le candidature sono valide se pervengono al presidente della Fondazione nei successivi trenta giorni, accompagnate dalla firma di almeno altri nove docenti, oltre al candidato.
3. Il presidente della Fondazione indice la votazione almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio d'amministrazione.
4. Il presidente della Fondazione cura l'allestimento del seggio elettorale e lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, con la collaborazione del segretario generale.
5. I docenti votano presso il seggio elettorale oppure per posta o per posta elettronica, con modalità che garantiscano la segretezza del voto, secondo le disposizioni operative stabilite dal presidente della Fondazione e comunicate con l'indizione della votazione.
6. Ciascun docente vota per un nominativo, scelto tra gli eventuali candidati o tra gli altri docenti in carica.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE

Art. 13

Designazione del direttore artistico e del sovrintendente

1. Le designazioni del direttore artistico e del sovrintendente da parte del collegio dei docenti, avvengono su due distinte liste, ciascuna di tre candidati, predisposte da parte di una commissione elettorale formata da tre membri in rappresentanza di ciascuno dei tre settori di attività della scuola: corsi di base, corsi di concertismo, corsi di avviamento professionale.
2. Ogni docente esprime un voto per un docente del settore di attività di cui fa parte. Se il docente fa parte di più settori deve optare per il settore per il quale intende esprimere il voto.
3. L'elezione della commissione elettorale è indetta dal presidente della fondazione almeno sei mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 12.
4. La commissione elettorale, una volta istituita, invita gli interessati, con idonee forme di pubblicità, a presentare la propria candidatura alla carica di direttore artistico e di sovrintendente, allegando il proprio curriculum.
5. La commissione elettorale valuta le candidature pervenute in base alla rispondenza ai requisiti richiesti dalla carica e redige una lista di tre nomi per ciascuna delle due designazioni, motivando le scelte nella relazione conclusiva.
6. La commissione elettorale indice la votazione curando l'allestimento del seggio e le operazioni di voto e di scrutinio, con la collaborazione del segretario generale.
7. Ciascun docente esprime un voto per ciascuna delle due cariche nell'ambito della rispettiva lista di tre nomi.
8. I docenti votano presso il seggio elettorale oppure per posta o per posta elettronica, con modalità che garantiscano la segretezza del voto, secondo le disposizioni operative stabilite dalla commissione elettorale e comunicate con l'indizione della votazione.